

Crisi d'impresa. I risultati di un'indagine condotta dal Sole 24 Ore sull'operato di 13 tribunali

Ristrutturazioni bloccate

Nel corso del 2008 è stato omologato un solo accordo

Giovanni Negri
MILANO

Il flop di una delle maggiori novità della riforma del diritto fallimentare sta in un solo numero: uno. Solo un accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato nel corso del 2008. A Brescia. Con un drastico crollo rispetto ai dieci che erano stati conclusi nel primo anno di applica-

LE DIFFICOLTÀ

A frenare lo strumento le interpretazioni contraddittorie dei magistrati. Ancora senza riscontro le correzioni di inizio anno

zione della novità, il 2006. Un'indagine del Sole 24 Ore su 13 tribunali (Bari, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso) - si veda il giornale di ieri - testimonia il disinteresse generalizzato per uno dei pun-

ti su cui il legislatore maggiormente faceva affidamento per una fuoriuscita soft dalle crisi d'impresa.

Insomma, se è possibile scorgere qualche segnale di vitalità sul fronte dei concordati preventivi che l'anno scorso, nei medesimi tribunali, sono aumentati del 30%, non altrettanto può dirsi per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Impasse poi tanto più seria se si ricorda che gli accordi di ristrutturazione, insieme con i piani di risanamento, dovevano in qualche modo rimediare a una delle grandi "amnesie" della riforma, costituita dall'assenza di strumenti tempestivi di segnalazione delle crisi d'impresa, mettendo imprenditori e creditori nelle condizioni di poter anticipare un intervento prima del precipitare della situazione.

Neppure il decreto correttivo, entrato in vigore a inizio 2008 ha, almeno per ora, contribuito a invertire la tendenza. Le modifiche, indirizzate a rendere esplicita la messa al riparo da azioni ese-

cutive dell'accordo e l'inclusione della transazione fiscale nell'accordo stesso, non si sono cioè rivelate decisive.

Naturalmente prima di parlare di debacle totale dell'istituto sarà meglio aspettare qualche anno però, dopo tre anni di sperimentazione, qualche spiegazione è possibile delinearla. Anche al netto della mancanza di informazioni sull'andamento dei piani di risanamento, un'altra possibilità di intesa tra creditori e debitori è quella che vede la banca in prima linea (non essendo previsto alcun passaggio davanti all'autorità giudiziaria dai tribunali, non è possibile avere alcun dato).

Così, a rendere più problematico il ricorso all'istituto sono state all'inizio anche le interpretazioni contraddittorie date dai tribunali, su aspetti cruciali dell'intesa proposta dall'imprenditore ai creditori, in particolare sul trattamento dei creditori dissenzienti e dei poteri stessi della magistratura. A Milano, per esempio,

L'inchiesta



Sul Sole 24 Ore di ieri un'inchiesta su uno dei volti della crisi: quello dei fallimenti. Nel 2008, è più che raddoppiato il numero di fallimenti di imprese (fonte Camere di commercio). Da un'indagine effettuata su 13 tribunali emerge poi una crescita delle dichiarazioni e delle nuove istanze di fallimento. Segnali di risveglio anche dai concordati preventivi

nei due accordi omologati nel corso del 2006 vennero prese strade diverse: da una parte si sostenne il pagamento integrale di chi non aderisce all'intesa proposta dal debitore; dall'altra si ricordò che i dissenzienti non possono essere pagati in misura superiore a chi ha accettato la proposta. Da Roma poi arrivò un segnale a favore della prima tesi, accompagnata dall'indicazione che la maggioranza del 60%, necessaria per l'omologazione, va ricercata non solo tra chi è in possesso di un titolo esecutivo.

La stessa magistratura ha poi oscillato sui suoi poteri: semplice verifica delle maggioranze o anche valutazione sulla fattibilità dell'accordo? A pesare poi ancora potrebbe essere il mancato intervento sul versante fiscale della falcidia dei crediti, in maniera analoga a quanto invece fatto sul concordato. A rilevare fiscalmente è ancora l'integrità dei crediti, malgrado l'interessato ne abbia accettato la riduzione.

Istruzione. Le indicazioni ministeriali

Sul 5 in condotta la parola passa alle singole scuole

Luigi Illiano
ROMA

Più autonomia delle scuole per decidere quando assegnare il 5 in condotta e cancellazione del limite dei 16 giorni di sospensione per attribuire l'insufficienza, già a partire dagli scrutini del secondo quadrimestre. A dieci giorni dall'emanazione del decreto sulla valutazione del comportamento (numero 5 del 16 gennaio 2009) il ministero dell'Istruzione corregge il tiro contro il bullismo e annuncia la doppia novità che sarà contenuta nel Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione, in arrivo secondo quanto previsto

CORREZIONE DI TIRO

Gli istituti potranno decidere di cancellare il limite dei 16 giorni di sospensione dagli scrutini del secondo quadrimestre

della legge 169/2009. «Le norme saranno meglio qualificate, anche alla luce dei nuovi e gravi fatti di violenza a scuola che si stanno registrando in questi giorni», è scritto nella nota diffusa ieri dal Miur.

Una stretta antibullismo che passa anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie, come gli sms da inviare ai genitori quando i figli si assentano dalle lezioni.

Secondo il decreto del 16 gennaio, con una insufficienza in condotta si potrà essere bocciati. Le scuole, comunque, possono prevedere nei propri regolamenti interni ulteriori criteri e iniziative per la prevenzione dei comportamenti sanzionabili. Il documento stabilisce che la valuta-

zione del comportamento «deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita dello studente in ordine all'intero anno scolastico». L'attribuzione di un voto in condotta inferiore a 6 può scattare soltanto se lo studente durante l'anno ha già ricevuto una sospensione superiore a 15 giorni e che, «successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento».

Saranno molto utili le indicazioni sulla valutazione del comportamento. Anche perché il decreto si limita a dire che il voto in condotta «concorre alla valutazione complessiva», senza specificare se fa media con i voti delle altre discipline. In quest'ultimo caso inciderebbe anche sul credito scolastico nelle superiori.

Sul fronte delle scuole private si leva la voce dei vescovi italiani secondo i quali gli istituti cattolici «sono alla stremosa». I vescovi italiani non chiedono «tutto subito» ma vogliono che lo Stato mantenga gli impegni presi con la legge del 2000 sul sistema scolastico paritario e che «almeno non si torni indietro quando sono in ballo servizi così delicati». Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, aprendo ieri sera a Roma il Consiglio permanente dell'episcopato italiano. «La Chiesa non lucra sulla scuola, e per la verità ci rimette solamente; ma lo fa sempre con forte convinzione. Allo stesso modo - ha detto Bagnasco - tutti i soggetti sociali devono sentirsi coinvolti fino a mettere del proprio per la formazione delle nuove generazioni».

Lavoro

Il «co.co.co.» sostituisce il titolare in maternità

Virgilio Villanova

Finanziabili «le azioni positive» anche quando il sostituto dell'imprenditore, assente per maternità, è un collaboratore a progetto. Il ministero del Lavoro (nota 849 del 22 gennaio) ammette ai finanziamenti previsti dalla legge (legge 53/2000) anche quei progetti di azioni positive che individuano in un collaboratore a progetto il sostituto del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo durante il periodo in cui questo è assente per maternità.

I progetti sono accordi finalizzati a conciliare i tempi di lavoro con quelli della vita familiare, mediante la sostituzione del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo, durante l'astensione obbligatoria o il congedo parentale, con un altro imprenditore o un altro lavoratore autonomo.

Che il collaboratore a progetto sia a pieno titolo un lavoratore autonomo, è ormai una posizione consolidata dal punto di vista giurisprudenziale. Le perplessità riguardano l'attività che viene richiesta al collaboratore nel progetto di azioni positive, ossia la sostituzione dell'imprenditore o del lavoratore autonomo nella sua attività gestionale durante il periodo di congedo per maternità.

Il progetto a cui si impegna il collaboratore, continua la nota, non può e non deve coincidere totalmente con l'oggetto sociale dell'impresa; ad esso è solo funzionalmente collegato. Anche perché la sostituzione del titolare dell'impresa non necessariamente determina che l'attività svolta vada a coincidere con l'oggetto sociale.

Pubblica amministrazione. I dati dei compensi erogati nel primo semestre 2008

Consulenze a quota 580 milioni

Nicoletta Cottone
ROMA

I compensi erogati dalle Pubbliche amministrazioni per consulenze e collaborazioni esterne nel primo semestre del 2008 hanno superato i 580 milioni di euro. Gli elenchi, comunicati all'Anagrafe delle prestazioni, pubblicati sul sito del ministero della Pubblica amministrazione nell'ambito dell'Operazione trasparenza avviata lo scorso giugno dal Ministro Renato Brunetta, riguardano 8.064 ammini-

strazioni, che hanno assegnato 176.301 incarichi. Ancora troppe, poco meno del 50%, le amministrazioni che non hanno conferito alcun incarico o non hanno trasmesso all'Anagrafe i dati sulle consulenze. Palazzo Vidoni stima, comunque, che nella Pa esistano circa 500 mila consulenze, con un costo di due milioni e mezzo di euro. In aumento, comunque, del 33% il numero delle Pa che hanno effettuato la comunicazione: nel primo semestre 2007, sottolineano infatti il

ministero, erano 6.061 unità, per 114.683 incarichi, per un totale di compensi erogati pari a 377,7 milioni. L'Operazione trasparenza, rilevano a Palazzo Vidoni, ha prodotto un miglior comportamento delle pubbliche amministrazioni nel rispettare le scadenze dei legge.

Sfogliando le pagine degli elenchi, in testa alla hit delle spese ci sono gli enti locali: hanno pagato poco più di 18,8 milioni sui 64 previsti le Regioni, mentre sono a quota 55,4 milio-

nile Province, sui 148,7 promessi. In vetta i Comuni con 188,7 milioni di euro di consulenze pagate sui 550 milioni di euro promessi. Cinque i milioni di euro pagati dalle comunità montane. Ammontano a 135 milioni i compensi erogati nella sanità, che ne ha promessi per oltre 329 milioni. Sono 37,2 i milioni erogati dalle scuole, contro i 50,5 milioni promessi, mentre nelle università la spesa per le collaborazioni erogate è stata di 63,3 milioni, ma i milioni promessi sono 120,3.

Nei ministeri sono state pagate circa 13,5 milioni di euro per le consulenze (sui 24 milioni previsti), mentre la Presidenza del

Consiglio dei ministri ha speso circa 4,5 milioni sui 15 programmati. Superano di poco gli 11 milioni di spesa gli enti di ricerca, poco più di 7,6 milioni gli enti regionali. Una curiosità: dagli enti di vigilanza (spesa totale 649 milioni) hanno risposto all'appello solo la Banca di Italia e il Garante per la protezione dei dati personali. Nessun dato compare per aziende autonome e di soggetto, Forze armate e magistratura. L'elenco di chi non ha risposto all'appello è stato trasmesso alla Corte dei conti. E Brunetta avverte: chi ha omesso la comunicazione non può conferire nuovi incarichi fino a quando non adempie.

INTERVENTO

Con il Ddl intercettazioni informazione penalizzata

di **Alessandro Brignone**

La riforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali contenuta nel disegno di legge del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sembra ormai avviata a concludere il proprio iter di approvazione senza grandi difficoltà. Appare allora di fondamentale importanza riprendere alcune delle considerazioni già espresse in occasione dell'Audizione dell'ottobre scorso davanti alla commissione Giustizia della Camera (testo integrale disponibile sul sito www.fieg.it) e che sono passate in secondo piano nel corso del dibattito di queste ultimi

IL PROBLEMA

L'intervento all'esame del Parlamento comporta una decisa stretta nella cronaca giudiziaria

LA VIA D'USCITA

Più opportuno far rispettare le regole vigenti che introdurre disposizioni restrittive

me settimane, concentrandosi essenzialmente sulle questioni relative alla tipologia dei reati «intercettabili» e i termini di durata delle intercettazioni.

Gli ambiti di intervento del provvedimento sono sostanzialmente tre: ■ maggiori restrizioni per le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, con riferimento sia alla tipologia dei reati che possono legittimare il ricorso alle intercettazioni sia alle modalità di acquisizione e impiego di tale tipo di prova; ■ maggiori divieti in ordine alla pubblicazione di notizie concernenti le indagini prelimi-

nari, con un sensibile aggravamento delle pene previste per la violazione di tali divieti; ■ introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli editori che abbiano pubblicato arbitrariamente atti di un procedimento penale (in violazione dell'articolo 684 del Codice penale).

Appare evidente come la scelta del legislatore sia stata quella di spostare la linea di confine di tale bilanciamento in direzione di una maggiore limitazione del potere investigativo e, conseguentemente, di una maggiore tutela della sfera di riservatezza del soggetto privato. La valutazione politica che sta alla base di questo nuovo bilanciamento non è certo oggetto di rilievo in questa sede e, anzi, sono sicuramente apprezzabili alcune delle previsioni contenute nel provvedimento, quali l'introduzione di una competenza collegiale nelle decisioni in tema di intercettazioni (in luogo dell'attuale competenza monocratica); la previsione di più rigorose garanzie procedurali nella difesa del segreto investigativo (come l'istituzione di un archivio riservato delle intercettazioni); il rafforzamento della responsabilità di coloro che risultano investiti di un ruolo nell'acquisizione delle prove e nello svolgimento del processo; le precisazioni in tema di diritto di rettifica.

Perplessità e gravi preoccupazioni, sollevano, invece, le previsioni volte a comprimere la pubblicazione di notizie riguardanti inchieste penali. Ed è proprio su questo punto che va prestata particolare attenzione: la riforma, infatti, vieta la pubblicazione non solo di determinati atti, per esteso o per estratto, ma anche del contenuto di tali atti. E contenuto significa, anche al di là di ogni diversa intenzione con cui il legislatore possa aver utilizzato questa espressione, notizia dell'inchiesta. Quindi, comunicazione.

Quindi, informazione.

Sotto questo aspetto, il Ddl Alfano comporta una decisa restrizione dell'ambito della cronaca giudiziaria, non giustificata né proporzionata all'obiettivo dichiarato di tutelare la riservatezza dei cittadini e, quindi, in violazione dei parametri costituzionali di riferimento, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei canoni di proporzionalità e di giusto temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti.

L'incidenza di tale previsione su un fondamentale diritto quale quello di cronaca è tale per cui, di fatto, si traduce in un divieto di pubblicazione così esteso, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo sostanziale, da risultare, oltre che di difficile tenuta, obiettivamente eccessivo, proprio perché riferito ad atti non più segreti. Se, infatti, un divieto di pubblicazione ha ragione d'essere fin tanto che gli atti d'indagine siano ancora segreti, una volta caduto il segreto è il diritto all'informazione che deve prevalere. E il segreto, su fatti e circostanze pertinenti alle indagini, deve cadere una volta che siano concluse le indagini preliminari (o sia terminata l'udienza preliminare). Qualsiasi altra soluzione che prevedesse una sorta di "geometria variabile" delle aree di pubblicabilità non potrebbe che incidere sulla ampiezza della pubblicabilità stessa, traducendosi, di fatto, in un bavaglio all'informazione.

La restrizione della cronaca giudiziaria, peraltro, è aggravata dagli effetti della pubblicazione arbitraria. Non solo per quanto attiene alla sanzione penale nei confronti del giornalista e del direttore responsabile, che diventerebbe non più estinguibile; il che già suscita forti perplessità. Ma anche per l'estensione della responsabilità della pubblicazione all'editore, se persona giuridica, cui verrebbe comminata una sanzione pecuniaria

elevatissima. In tal modo, si verrebbero ad alterare profondamente gli equilibri che l'ordinamento attuale salvaguarda tra il titolare dell'impresa editoriale e chi, nello svolgimento della professione giornalistica, esercita il diritto a un'informazione libera.

Nell'ordinamento giuridico della stampa nessuna responsabilità penale o amministrativa è prevista a carico dell'editore per i reati commessi a mezzo stampa. L'eventuale previsione sanzionatoria a suo carico, che non rappresenterebbe altro che uno strumento di indebita pressione su un soggetto giuridicamente estraneo al reato, per indurlo a operare interventi censori all'interno del giornale, è palesemente in violazione del dettato costituzionale secondo cui la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

In conclusione, le nuove disposizioni, condivisibili laddove intervengono sulle modalità d'esecuzione delle operazioni di intercettazione e sul rafforzamento della responsabilità dei soggetti "qualificati" all'acquisizione di tali mezzi di prova, non lo sono con riferimento all'estensione del divieto di pubblicazione delle notizie di rilevanza penale, all'aggravamento degli strumenti repressivi ex post, alla previsione della responsabilità dell'editore per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

La normativa vigente in tema di pubblicazione delle notizie di cronaca giudiziaria appresta una tutela di per sé sufficientemente a garantire il contemporaneo del diritto alla libertà di informazione con il diritto alla riservatezza delle persone. Si tratterebbe, dunque, più semplicemente di assicurare il rispetto di tale disciplina, perseguendone efficacemente le violazioni ed evitando di ricorrere a interventi restrittivi del diritto di cronaca e dal carattere segnatamente repressivo. L'abitudine sempre più invalsa di ricorrere a nuove norme invece di applicare quelle già esistenti è, in linea generale, già di per sé discutibile ma diventa deleteria e pericolosa quando in gioco c'è la libertà di, e il diritto alla, informazione.

* Direttore generale della Fieg

SYNERGIA formazione

IL BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI E IL CONTROLLO SULLA SANA E CORRETTA GESTIONE: RICOGNIZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI CONTI

RELATORI

Cons. Antonio Attanasio
Prof. Maria Bergamin Barbato
Dott. Antonino Borghi
Cons. Gianluca Braghò
Prof. Francesco Capalbo
Cons. Marco Catalano
Dott. Giuseppe Di Benedetto
Cons. Massimo Gagliardi

Prof. Simone Lazzini
Prof. Carlo Manacorda
Cons. Tommaso Miele
Cons. Ugo Montella
Prof. Paola Orlandini
Cons. Paolo Luigi Rebecchi
Dott. Francesco Targia
Dott. Elena Tomassini

Milano, 26 - 27 Febbraio 2009 - Le Méridien Gallia
Roma, 12 - 13 Marzo 2009 - The Westin Excelsior, Rome

MANDATI DI PAGAMENTO E SERVIZIO DI TESORERIA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Ruolo e poteri di Equitalia
- Novità normative: Decreto Anticrisi (D.L. 185/08)
- Sana e corretta gestione dell'imputazione delle spese e dei pagamenti
 - Blocco dei pagamenti
 - Interessi di mora
 - Aspetti fiscali del mancato pagamento

RELATORI

Cons. Gianluca Braghò
Prof. Avv. Giuseppe M. Cipolla
Avv. Francesco Frattini
Dott. Antonino Iacono

Dott. Antonio Nuzzolo
Prof. Avv. Livia Salvini
Dott. Federica Silvestri
Dott. Alessio Vaccariello

Roma, 26 Marzo 2009 - St. Regis Grand Hotel, Rome

PER RICEVERE I PROGRAMMI COMPLETI E PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. - VIA POMBA 14, 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 - Fax +39 0118173663 e-mail: info@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.it
I partecipanti potranno formulare domande che saranno approfondite in sede di convegno